



*Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

**Bando per il finanziamento di attività di ricerca volta alla riduzione dei rifiuti prodotti da plastica monouso - Edizione 2021**

## **Articolo 1** **(Oggetto e finalità)**

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso, nonché di prevenirne l'abbandono e di favorirne la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, in coerenza con gli obiettivi di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che attua la Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attua la Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, è emanato il presente Bando ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il presente Bando si colloca in coerenza con la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (cd "single-use plastics - SUP"), che si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.
3. Obiettivo dell'iniziativa è la riduzione degli impatti negativi derivanti dall'attuale gestione dei rifiuti prodotti da plastica monouso, da realizzare in coerenza con quanto previsto dall'articolo 226-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, a supporto delle Amministrazioni Pubbliche.

## **Articolo 2** **(Attività di ricerca finanziabile)**

1. L'attività di ricerca, oggetto del presente Bando, consiste nell'individuazione e sviluppo di misure volte alla prevenzione, riuso e al riciclo dei dispositivi di protezione individuale nonché di quelli utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19, volta principalmente alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori.
2. L'attività di ricerca deve essere caratterizzata da elevata replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all'industria per l'attuazione dell'intervento stesso.
3. Non sono ammissibili a finanziamento le istanze relative ad iniziative progettuali già realizzate, anche in parte, o concluse, al momento della presentazione dell'istanza ed oggetto, anche parzialmente, di precedenti richieste di finanziamenti e cofinanziamenti pubblici.
4. Non è ammissibile a finanziamento l'attività di ricerca presentata da soggetti nei cui organi di gestione siano presenti membri che abbiano riportato condanna – ovvero nei cui confronti risultino pendenti procedimenti penali – per illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, ovvero nei cui confronti siano state adottate misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza.

**Articolo 3**  
***(Termini per la realizzazione dell'attività di ricerca finanziabile)***

1. A pena di inammissibilità, l'attività di ricerca dovrà essere avviata nell'anno 2021 e la sua durata non dovrà essere superiore a 6 mesi.
2. Rispetto ai termini di cui al comma 1, è ammessa una proroga non superiore a 2 mesi per il completamento dell'attività di ricerca oggetto di finanziamento, qualora nel corso della sua esecuzione siano occorsi rallentamenti o sospensioni delle attività per motivi non riconducibili alla volontà del soggetto beneficiario del finanziamento. In tale eventualità, sarà onere del soggetto beneficiario proporre formale istanza di proroga prima della scadenza originaria, pena la sua inammissibilità, illustrando adeguatamente le motivazioni del ritardo. L'istanza di proroga, previa positiva valutazione da parte della Direzione generale economia circolare (EC), è approvata con decreto direttoriale dalla medesima Direzione.

**Articolo 4**  
***(Soggetti ammessi a partecipare)***

1. Sono ammessi a partecipare al Bando "Enti e istituzioni di ricerca" inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) che svolgono istituzionalmente attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e del progresso nel Paese a supporto delle Amministrazioni Pubbliche, che abbiano svolto - nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando - attività di ricerca in materia di recupero di rifiuti derivanti da prodotti in plastica.
2. Non sono accordati aiuti di Stato ai soggetti proponenti partecipanti al Bando, anche indirettamente verso attività economiche terze. A tal fine, i soggetti proponenti sono tenuti al rispetto delle condizioni rilevanti di non assoggettabilità previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

**Articolo 5**  
***(Risorse finanziarie disponibili e forma del finanziamento)***

1. Per l'attuazione dell'attività di ricerca di cui all'articolo 2 del presente Bando, si utilizzano le risorse, pari a complessivi euro 200.000,00 (duecentomila/00), previste, per le annualità 2021 e 2022, dal Fondo – istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica dal comma 4 dell'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione di attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio delle plastiche monouso, con la collaborazione di competenti istituti di ricerca – con le modalità di utilizzo di cui al Decreto ministeriale del 12 maggio 2021, n. 178.
2. Il finanziamento di cui al presente Bando assume la forma del contributo a fondo perduto ed è concesso al soggetto proponente posizionato primo nella graduatoria di merito di cui all'articolo 9 a copertura massima del 100 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 6 e nei limiti delle risorse di cui al precedente comma 1.

## **Articolo 6** ***(Spese ammissibili)***

1. Sono ammissibili solo le spese che abbiano una coerenza e riferibilità agli obiettivi del Bando.
2. Le spese ammissibili devono essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nelle iniziative progettuali e nelle singole azioni che le compongono. Sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) di *management*: spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento dell'attività di ricerca a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dell'istituto pubblico di ricerca beneficiario. Non sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento.
  - b) di *personale dipendente* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nell'attività di ricerca);
  - c) di *consulenza* ed equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di consulenza tecnico-scientifica per l'effettivo sviluppo dell'iniziativa e per la definizione e messa a punto degli interventi previsti, di valutazione dell'impatto potenziale degli stessi, di ricerca, di esperti della materia, ecc.;
  - d) per *l'acquisto dei materiali* strettamente connessi all'attività di ricerca;
  - e) per *la fornitura di attrezzature* (hardware, software e strumentazioni di misura), strettamente connesse all'attività di ricerca;
  - f) per *l'acquisizione di competenze tecniche*, brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa;
  - g) per *la realizzazione di casi di studio*, compresi i sistemi di monitoraggio per la valutazione delle prestazioni degli stessi;
  - h) per *campagne di diffusione dei risultati*, compresa la pubblicazione di *linee guida* per la realizzazione dell'attività di ricerca;
  - i) *altri costi*, tra cui le spese di viaggio, trasferte e missioni volte allo svolgimento di campagne di monitoraggio e/o controllo.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e se non rappresenta un costo recuperabile a norma della vigente normativa nazionale in materia di IVA.
4. Una parte delle spese di cui al comma 2 deve necessariamente essere sostenuta nell'annualità 2021 e della stessa dovrà esserne resa rendicontazione separata rispetto a quella relativa all'attività svolta nell'annualità 2022, ai fini dell'erogazione del saldo di cui all'articolo 11.

## **Articolo 7** ***(Documentazione per la presentazione delle istanze)***

1. A pena di inammissibilità, le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da soggetto appositamente

delegato, sono redatte utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica allegata e, altresì, scaricabile dal sito *web* istituzionale del Ministero della transizione ecologica ([www.mite.gov.it](http://www.mite.gov.it) – sezione “*Bandi e avvisi*”). L'istanza (**Allegato 1**) è compilata in ogni sua parte ed è accompagnata dalla documentazione di seguito elencata:

- a) *relazione descrittiva* della natura e delle caratteristiche dell'attività di ricerca, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori, e della sua rilevanza ambientale e territoriale, predisposta utilizzando il format allegato al presente Bando (**Allegato 1.A**). Tale allegato deve essere compilato, firmato digitalmente e trasmesso in formato .pdf;
  - b) *preventivo del progetto* (**Allegato 1.B**), specificando il valore delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 6, preventivate con riferimento alle singole linee di attività previste dall'attività di ricerca, oltre agli *indicatori fisici* di realizzazione individuati dal soggetto proponente ai fini della verifica e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi preposti. Tale allegato deve essere compilato, firmato digitalmente e trasmesso in formato *excel*;
  - c) in caso di istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia della procura (**Allegato 1.C**).
2. Le istanze di partecipazione, a pena di inammissibilità, devono pervenire **entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione** del presente *Bando* sul sito *web* istituzionale del Ministero della transizione ecologica ([www.mite.gov.it](http://www.mite.gov.it) – sezione “*Bandi e avvisi*”). L'invio avviene esclusivamente per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC: [eci@pec.minambiente.it](mailto:eci@pec.minambiente.it) (*max 30 megabite*) e riporta nell'oggetto la seguente dicitura: “*Bando per il finanziamento di attività di ricerca volta alla riduzione dei rifiuti prodotti da plastica monouso – Edizione 2021*”.
  3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del predetto termine fa fede unicamente la data di avvenuta consegna dell'istanza da parte del sistema PEC del Ministero della transizione ecologica.

## **Articolo 8**

### ***(Verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione dell'attività di ricerca)***

1. Scaduto il termine per l'invio delle istanze, la Direzione si riserva la facoltà di avvalersi di un'apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale della Direzione (EC), per la verifica dei requisiti di ammissibilità, la verifica della completezza formale dell'istanza di partecipazione e della relativa documentazione allegata nonché la valutazione dell'attività di ricerca ai fini della formazione della graduatoria. La Commissione opera senza diritto ad alcun compenso, rimborso spese e/o indennità comunque denominate.
2. La Commissione di valutazione, nel verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze di partecipazione pervenute, può richiedere, per tramite della Direzione (EC) integrazioni documentali al soggetto proponente. La mancata presentazione di tali eventuali integrazioni entro il termine indicato dalla suddetta Direzione (EC) comporta la decadenza dell'istanza di partecipazione. In nessun caso sono ammesse integrazioni dell'attività di ricerca presentata e del relativo quadro economico.
3. La Commissione provvede alla valutazione delle iniziative progettuali e all'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, applicando i criteri di valutazione di tipo qualitativo (non misurabile oggettivamente e valutabile esclusivamente con l'espressione di giudizi) e di tipo quantitativo (misurabile attraverso un algoritmo) di seguito indicati:

**a) Originalità e innovatività della proposta progettuale:**

- 1) *punteggio massimo (Pamax): 30*
- 2) *coefficienti attribuibili (Ka) in base al giudizio espresso:*

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente (Ka)</b>
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pa = ki/kimax * Pamax$$

Dove:

*Pa = Punteggio attribuito criterio "a"*

*Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto*

*Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "a"*

*Pamax = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "a"*

**b) Valutazione della proposta progettuale in termini di:**

**b1) rispondenza agli obiettivi previsti dal presente Bando, tenendo conto degli impatti ambientali, sanitari, sociali ed economici, della fattibilità tecnica e della praticabilità economica.**

- 1) *punteggio massimo (Pb1max): 20*
- 2) *coefficienti attribuibili (Kb1) in base al giudizio espresso:*

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente (Kb1)</b>
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pb1 = ki/kimax * Pb1max$$

Dove:

$Pb1 = \text{Punteggio attribuito criterio "b1"}$

$Ki = \text{Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto}$

$Kimax = \text{Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "b1"}$

$Pb1max = \text{Punteggio massimo attribuibile per il criterio "b1"}$

**b2) grado e tempo di raggiungimento dell'obiettivo programmato (anche in relazione al "livello di maturità tecnologica" previsto dallo stesso progetto).**

- 1) *punteggio massimo (Pb2max): 20*
- 2) *coefficienti attribuibili (Kb2) in base al giudizio espresso:*

Giudizio	Coefficiente (Kb2)
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pb2 = ki/kimax * Pb2max$$

Dove:

$Pb2 = \text{Punteggio attribuito criterio "b2"}$

$Ki = \text{Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto}$

$Kimax = \text{Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "b2"}$

$Pb2max = \text{Punteggio massimo attribuibile per il criterio "b2"}$

**c) Riproducibilità su scala industriale delle tecnologie e/o prodotti oggetto dell'iniziativa progettuale:**

- 1) *punteggio massimo (Pcmax): 20*
- 2) *coefficienti attribuibili (Kc) in base al giudizio espresso:*

Giudizio	Coefficiente (Kc)
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pc = ki/kimax * Pcmax$$

Dove:

$P_c$  = Punteggio attribuito criterio "c"

$K_i$  = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto

$K_{max}$  = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "c"

$P_{max}$  = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "c"

**d) Rappresentatività del soggetto proponente. Esperienza maturata e capacità della struttura organizzativa dei soggetti coinvolti; curricula dei componenti il gruppo di lavoro e relativo monte ore definito:**

- 1) punteggio massimo ( $P_{dmax}$ ): 10
- 2) coefficienti attribuibili ( $K_d$ ) in base al giudizio espresso:

Giudizio	Coefficiente ( $K_d$ )
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$P_d = k_i/k_{max} * P_{dmax}$$

Dove:

$P_d$  = Punteggio attribuito criterio "d"

$K_i$  = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto

$K_{max}$  = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "d"

$P_{dmax}$  = Punteggio massimo

4. Il punteggio complessivo totalizzato dalla singola iniziativa progettuale, determinato dalla sommatoria dei punteggi parziali di cui alle lettere a), b), c) e d), non può essere superiore a 100. Non saranno ammessi a finanziamento progetti con un punteggio totale inferiore a 50.
5. A parità di punteggio tra una o più proposte progettuali, la priorità è determinata dal maggior punteggio ottenuto alla precedente lettera b); in caso di ulteriore parità, la priorità è determinata dal maggior punteggio ottenuto alla precedente lettera c); in caso di ulteriore parità, la priorità è determinata dall'ordine cronologico (data e ora) di ricevimento dell'istanza a mezzo PEC. Ai fini dell'accertamento del rispetto del predetto termine fa fede unicamente la data di avvenuta consegna dell'istanza da parte del sistema PEC del Ministero della transizione ecologica.

## Articolo 9



### *(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)*

1. La Direzione (EC), ovvero la Commissione eventualmente nominata, provvede alla formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 8, approvata con Decreto del Direttore della Direzione generale (EC).
2. Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato, ai fini della notifica, sul sito *web* istituzionale del Ministero della transizione ecologica ([www.mite.gov.it](http://www.mite.gov.it) – sezione “*Bandi e avvisi*”).

### **Articolo 10** *(Avvio dei lavori)*

1. Entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, il soggetto aggiudicatario comunica al seguente indirizzo PEC: [eci@pec.minambiente.it](mailto:eci@pec.minambiente.it) l'avvenuto avvio dei lavori sottesi all'attività di ricerca.
2. Con Decreto direttoriale è riformulata la graduatoria di merito, qualora il soggetto aggiudicatario non presenti la comunicazione di cui al comma 1, ovvero dichiara di rinunciare al finanziamento.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, decorrono i termini per la realizzazione dell'attività di ricerca ammessa al finanziamento.

### **Articolo 11** *(Modalità di rendicontazione della spesa e trasferimento delle risorse)*

1. L'erogazione della quota di finanziamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) è effettuata previa presentazione della richiesta di erogazione a titolo di saldo, predisposta utilizzando il format allegato al presente Bando (**Allegato 2**), debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da soggetto appositamente delegato. Tale richiesta è accompagnata dalla documentazione di seguito elencata e dal rendiconto economico delle spese sostenute:
  - a) **relazione tecnica dettagliata** delle attività effettivamente realizzate rispetto a quelle previste dall'attività di ricerca ammessa a finanziamento (da predisporre a cura del beneficiario e denominare '**Allegato 2.A**' e sulla base di un indice analogo a quello utilizzato per la relazione descrittiva trasmessa con l'istanza di partecipazione). In caso di eventuali scostamenti, questi dovranno essere opportunamente rilevati e motivati. Tale allegato deve essere firmato digitalmente e trasmesso in formato .pdf;
  - b) **consuntivo dettagliato** predisposto utilizzando il format di cui all'**Allegato 2.B**, contenente: una tabella degli indicatori realizzati rispetto a quelli previsti in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione, un riepilogo delle spese effettivamente sostenute, con l'indicazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato, oltre ad un dettaglio relativo ad ogni singola voce di spesa oggetto di rendicontazione, con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del relativo documento contabile. Tale allegato deve essere compilato, firmato digitalmente e trasmesso in formato *excel*;

- c) documentazione di cui al successivo comma 2;
  - d) in caso di istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia della procura (**Allegato 2.C**).
2. Le spese effettivamente sostenute, di cui una parte dovrà necessariamente essere relativa all'anno 2021, sono debitamente documentate con fatture, ricevute, corredate delle relative quietanze di pagamento, buste paga, *timesheet*, lettere di incarico e simili, in originale o copia conforme, rispondenti alla vigente normativa in materia, ivi inclusa la normativa relativa al trattamento dei dati personali.
  3. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo PEC: [eci@pec.minambiente.it](mailto:eci@pec.minambiente.it), **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di conclusione dell'attività di ricerca ammessa a finanziamento.
  4. Qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, per ragioni dipendenti anche da ribassi d'asta o altre economie comunque realizzate, il contributo attribuito sarà proporzionalmente ridotto.
  5. In caso di maggiori costi accertati, questi restano a carico del soggetto beneficiario del finanziamento, che non potrà in nessun caso essere rideterminato in aumento.
  6. Il soggetto beneficiario del finanziamento non vanta nessun diritto di qualsivoglia natura sulle eventuali economie di spesa accertate a consuntivo a carico del contributo, le quali rientrano automaticamente nella disponibilità del Ministero della transizione ecologica.
  7. È in facoltà del Ministero della transizione ecologica richiedere al soggetto beneficiario qualsiasi chiarimento e/o documento relativo alla rendicontazione della spesa e al trasferimento delle risorse ritenuto necessario e/o opportuno.

## **Articolo 12** ***(Erogazione del finanziamento)***

1. Il contributo posto a carico del Ministero della transizione ecologica è liquidato, con Decreto Direttoriale della Direzione generale (EC), nei limiti di € 200.000,00, in due quote:
  - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, successivamente alla comunicazione di avvio dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1, sul conto corrente indicato nell'istanza di partecipazione;
  - b) una seconda quota, a titolo di saldo, successivamente alla presentazione della richiesta di erogazione di cui all'articolo 11, comma 1, tenuto conto della rendicontazione di spesa presentata.
2. Il Ministero della transizione ecologica rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra forma di prestazione a qualsiasi titolo richiesta e/o prestata. Il Ministero della transizione ecologica, per il tramite della Direzione generale (EC), corrisponde e liquida il contributo assegnato al soggetto beneficiario.

## **Articolo 13** ***(Vigilanza, controllo e monitoraggio)***

1. La Direzione generale (EC) può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla realizzazione dell'attività di ricerca ammessa a finanziamento, senza che il soggetto beneficiario possa opporre alcun diniego alla richiesta di produrre documentazione informativa al riguardo. In particolare, la Direzione generale (EC) si riserva la facoltà di verificare in ogni momento di esecuzione, che le attività poste in essere dal soggetto beneficiario siano correttamente volte alla realizzazione dell'attività di ricerca finanziata secondo la descrizione riportata nella relazione descrittiva e in conformità alla tempistica indicata nel pertinente cronoprogramma che hanno formato oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione di cui all'articolo 8.

#### **Articolo 14**

##### ***(Modifiche all'attività di ricerca oggetto di finanziamento)***

1. Qualora si renda necessario apportare modifiche tecniche di modesta entità all'attività di ricerca proposta e ammessa a finanziamento, il soggetto beneficiario può avanzare richiesta di variante progettuale, debitamente motivata e documentata, a condizione che le modifiche proposte garantiscano il rispetto delle finalità specifiche e degli obiettivi perseguiti nei medesimi settori di intervento dell'attività di ricerca originariamente proposta.
2. Nel corso delle pertinenti valutazioni da parte Direzione generale (EC), circa l'approvazione o meno delle richieste di modifica eventualmente pervenute, i termini relativi alla ultimazione delle iniziative progettuali oggetto di variazione, si intendono sospesi per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni salvo che non si proceda, con l'approvazione dell'istanza, ad una ridefinizione di essi. Se la variazione proposta comporta una maggiore spesa rispetto a quella originariamente presentata, essa rimane a completo carico del soggetto beneficiario del finanziamento.
3. In nessun caso può essere riconosciuto un contributo maggiore di quello originariamente concesso.
4. Eventuali variazioni di modesta entità rispetto al preventivo di progetto formulato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione, con riferimento alle singole voci di spesa ammissibili preventivate, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, saranno valutate dalla Direzione generale (EC) nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione a saldo del contributo.

#### **Articolo 15**

##### ***(Comunicazione e divulgazione dei risultati)***

1. Qualora alla realizzazione dell'attività di ricerca finanziata segua attività di comunicazione o divulgazione dei risultati, deve essere espressamente indicato, sulla documentazione resa pubblica, che tale attività è stata realizzata attraverso finanziamento del Ministero della transizione ecologica – Direzione generale (EC).
2. La Direzione generale (EC) dovrà essere tempestivamente informata delle iniziative di cui al comma 1, eventualmente condotte.

3. Al termine del progetto, il beneficiario del finanziamento si impegna a divulgare gratuitamente i risultati generati dall'attività di ricerca posta in essere attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito istituzionale, nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

## **Articolo 16** *(Revoca)*

1. Il finanziamento concesso può essere revocato, anche parzialmente, nei seguenti casi:
  - a. dichiarazione mendace e/o falsità in atti, fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
  - b. qualora la rendicontazione delle spese non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta, ovvero presentata in difformità dalle modalità e dalle tempistiche stabilite dall'articolo 11 del presente Bando e il soggetto beneficiario del contributo non abbia provveduto a integrarla nelle forme e nei termini indicati dal Ministero della transizione ecologica con apposito atto di messa in mora;
  - c. in caso di mancata, incompleta o inesatta trasmissione dei dati e degli altri elementi conoscitivi richiesti dalla Direzione generale (EC) inerenti lo stato di realizzazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento, la cui ingiustificata reiterazione non consenta al Ministero della transizione ecologica di svolgere le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio previste dall'articolo 13;
  - d. ritardo ingiustificato dell'avvio dell'attività progettuale finanziata dal Ministero, ovvero ritardo nell'esecuzione e nella realizzazione degli interventi previsti, tale da far ritenere oggettivamente impossibile il rispetto della tempistica indicata nel pertinente cronoprogramma fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2;
  - e. qualora nel corso delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio si rilevi che le attività realizzate si discostino dall'originaria previsione progettuale ammessa a finanziamento;
  - f. qualora non vengano osservati, da parte del soggetto beneficiario, i contratti collettivi di lavoro e le altre disposizioni normative in materia di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente.
2. In caso di revoca del contributo, anche parziale, il soggetto beneficiario è obbligato alla restituzione del contributo già erogato. Le somme recuperate sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero della transizione ecologica. Per il contributo concesso e non ancora erogato, si provvede a disporre la riduzione, con apposito provvedimento, per un valore pari a quello per cui è stata disposta la revoca.

## **Articolo 17** *(Trattamento dei dati personali)*

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data

Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., i soggetti proponenti e i soggetti terzi interessati, i cui dati personali saranno oggetto del trattamento per le finalità di cui al presente Bando, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3.

2. I soggetti proponenti sono tenuti altresì a raccogliere e custodire agli atti il consenso espresso dai dipendenti, consulenti, referenti di progetti nonché da tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro indicati nell'istanza di partecipazione di cui all'Allegato 1 e negli ulteriori allegati di cui al presente Bando, per la trasmissione dei propri dati personali al Titolare del trattamento per le finalità previste nel decreto del Ministro della transizione ecologica n. 178 del 12 maggio 2021.

### **Articolo 18** **(Pubblicità)**

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica – Direzione generale (EC) – [www.mite.gov.it](http://www.mite.gov.it) - sezione “*bandi e avvisi*”.

### **INDICE MODULISTICA ALLEGATA**

- Istanza di partecipazione (Allegato 1);
- Relazione descrittiva del progetto previsto (Allegato 1.A);
- Preventivo di progetto (Allegato 1.B);
- Richiesta di erogazione a titolo di saldo (Allegato 2);
- Consuntivo dettagliato di progetto (Allegato 2.B);
- Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 3).